



**FOA.GE**  
FONDAZIONE ORDINE  
ARCHITETTI PPC DI GENOVA



**OA.GE**  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PPC DI GENOVA



**Asl3**  
Sistema Sanitario Regione Liguria

# *Gestione delle emergenze nei cantieri edili*

---

CORSO COORDINATORE PER LA SICUREZZA CANTIERI 120 ORE -  
MODULO TECNICO


20 APRILE 2023 H. 14.30 – 18.30

DOTT.SSA CLARA PALMARICCIOTTI – ASL3 S.S.R.L. - S.C. PSAL

# «Spera per il meglio, ma preparati al peggio»



INCENDIO



EVACUAZIONE



PRIMO SOCCORSO E  
RECUPERO

Non presumere che le procedure relative all'antincendio, all'evacuazione e al primo soccorso siano sufficienti, ma considerare sempre:

1. Tipologia di emergenza
2. Concetto di gestione dell'emergenza.

# 1. Cosa significa emergenza?

---

## IN AMBITO SANITARIO:

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce come emergenza “ogni situazione in cui il personale ed i mezzi disponibili in un determinato territorio risultano insufficienti all’attuazione di un efficace intervento sanitario. Si tratta di avvenimenti **improvvisi** che richiedono **un’azione immediata ed efficace** e che possono essere dovuti a **cause epidemiche, naturali e tecnologiche**”.

## DALLA PROTEZIONE CIVILE:

Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di **calamità naturali** o **eventi connessi all'attività dell'uomo** sul territorio nazionale, ma anche in caso di gravi eventi all’estero nei quali la protezione civile italiana partecipa direttamente.

## SICUREZZA SUL LAVORO:

### Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

t) adottare le misure necessarie ai fini della **prevenzione incendi** e dell’**evacuazione dei luoghi di lavoro**, nonché per il caso di **pericolo grave e immediato**, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

# Da cui deduciamo...

---

- Situazione particolarmente critica, difficile
- Circostanza imprevista, caso grave, urgenza, situazione di necessità
- evento al di fuori dell'ordinario che comporta una reazione rapida, al di fuori della normale prassi.



Condizione critica che si manifesta in conseguenza del verificarsi di un evento, di un fatto od una circostanza che determina una situazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità:


- delle persone e/o
- di beni e strutture e/o
- dell'ambiente

e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità (o mitigata).

# Incidente – ISO 45001:2018 punto 3.35

«evento derivante da lavoro o che ha origine nel corso di un lavoro e che **potrebbe causare** o che **causa** lesioni o malattie»

- Infortunio: incidente che ha causato ferite, malattie, morti.
- Un incidente che non produca lesioni, malattia professionale o morte può anche essere definito come «quasi incidente», “mancato infortunio” o “**situazione pericolosa**”.
- **Le situazioni di emergenza sono un particolare tipo di Incidente.**



# Da cosa possono derivare le emergenze?

---

## 1) Dal comportamento umano:

Errori, negligenze, violazioni, atti vandalici, attentati, ...

## 2) Dalle macchine o dagli impianti:

Avarie o guasti di macchine, apparecchiature od impianti, compresi gli eventi di natura tecnica (corto circuito, esplosione, innesco...)

## 3) Dalle procedure:

Procedure non «adeguate» o non «coordinate»...

## 4) Dal contesto:

Generalmente eventi naturali (terremoto, alluvioni, fulmini...) ma non solo... (altre emergenze in vicinanza).

# Identificazione dell'emergenza: determinare tutte le potenziali situazioni di emergenza



- Antincendio
- Primo soccorso
- Evacuazione



- Furto/rapina
- Incidente stradale
- Allarme bomba
- Crollo

Fonte: [www.cronachemarche.it](http://www.cronachemarche.it)

12 OTTOBRE 2020

## Crolla solaio cantiere edile San Benedetto, due feriti gravi

Fonte: [www.ansa.it/liguria](http://www.ansa.it/liguria)

ANSA.it • Liguria • Fuga gas in cantiere a Genova, evacuata vicina caserma pompieri

## Fuga gas in cantiere a Genova, evacuata vicina caserma pompieri

Allarme rientrato dopo intervento colleghi in cantiere Esselunga

Redazione ANSA

GENOVA

23 febbraio 2023  
13:52



## Terzo valico, lavori fermi per una frana sul cantiere: "Per fortuna era deserto"

Si è staccato un pezzo del versante a Fraconalto in Val Lemme

GIAMPIERO CARBONE

07 Giugno 2021 | Modificato il: 07 Giugno 2021 | 1 minuti di lettura



Fraconalto, i danni della frana sul cantiere del Terzo valico a Castagnola

Fonte: [www.lastampa.it/alessandria](http://www.lastampa.it/alessandria)


- Terremoto
- Allagamento
- Frana
- Calamità naturale

- Esplosione
- Rilascio di sostanze chimiche
- Nubi pericolose
- Blackout elettrico

## 2. Cosa significa «gestire l'emergenza»?

Attuare tutta una serie di azioni finalizzate a:

1. contenere i danni a persone /cose/ambiente
2. riportare la situazione in condizioni di normalità il più velocemente possibile.



# Preparazione e risposta alle emergenze (Da BS OHSAS 18001:2007)

---

L'organizzazione deve stabilire, implementare e mantenere attive procedure:

- a) per **identificare** le situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- b) per **rispondere** a tali situazioni di emergenza.

L'organizzazione deve rispondere alle situazioni di emergenza reali e prevenire o mitigare i relativi impatti negativi su salute e sicurezza.

Durante la pianificazione della risposta alle emergenze l'organizzazione deve prendere in considerazione le necessità delle pertinenti parti interessate, come i servizi di emergenza e i vicini.

L'organizzazione deve anche periodicamente verificare le proprie procedure per la risposta alle emergenze dove praticabile, coinvolgendo, dove possibile, le parti interessate.

L'organizzazione deve periodicamente riesaminare e , allorché necessario, revisionare le procedure di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificate le situazioni di emergenza e dopo le prove periodiche.

# La gestione delle emergenze nel D.Lgs. 81/08 e nelle norme di settore

---

INTRODUZIONE NORMATIVA AGLI OBBLIGHI DELLE FIGURE DELLA  
SICUREZZA NEL CANTIERE EDILE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE  
EMERGENZE.

# Art. 15 D.Lgs. 81/08, «Misure generali di tutela»

---

1. Le misure **generali di tutela** della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

.....

u) le misure di emergenza da attuare in caso di:

- **primo soccorso**,
- **lotta antincendio**,
- **evacuazione dei lavoratori** e
- **pericolo grave e immediato**;

# Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

---

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

.....

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

.....

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

.....

t) adottare le misure necessarie ai fini della **prevenzione incendi** e dell'**evacuazione dei luoghi di lavoro**, nonché per il **caso di pericolo grave e immediato**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

# Articolo 19 - Obblighi del preposto

---

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

.....

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

# Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

---

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

.....

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



## ART. 97 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'ALLEGATO XVII.

# Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

---

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) ...;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

# Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

---

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere:

- un'adeguata e specifica formazione e un
- aggiornamento periodico;

## **COSA CAMBIA CON IL NUOVO D.M. 2/9/21 NELLA PREVENZIONE INCENDI**

**NEW**

Il nuovo D.M. 2/9/21 non abroga interamente il “vecchio” D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e i corrispondenti allegati. In particolare, dalla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (cioè dal 4/10/22) sono stati abrogati i seguenti articoli del D.M. 10/3/98:

l'art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori

l'art. 5 che tratta la “Gestione dell'emergenza in caso di incendio”

l'art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”

l'art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza”.

# Novità nella formazione degli addetti antincendio – D.M. 2 Settembre 2021

---

Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:

- l'introduzione dell'obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio;
- lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che nel D.M. 10 Marzo 1998 erano denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

Il D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:

Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore

Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore

Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 2/9/21 prevede:

Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore

Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore

Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

Il D.M. 2/9/21 specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, ovvero in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.

### **CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO GIA' SVOLTI AI SENSI DEL D.M. 10/3/98**

il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti **entro sei mesi dall'entrata in vigore** del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il **4 aprile 2023**.

Pertanto, fino al 4/4/23 potevano essere organizzati corsi di formazione secondo le regole previste dal D.M. 10/3/98.

Per quanto riguarda l'aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:

- entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione

- oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 4/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/3/98) o l'ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 4/10/23 (cioè entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto).

# Titolo II – Sezione VI – Gestione delle emergenze

---

Articolo 43 - Disposizioni generali

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.

Articolo 45 - Primo soccorso

Articolo 46 - Prevenzione incendi

# Art. 43 – Disposizioni Generali

---

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un **pericolo grave e immediato** circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di **pericolo grave e immediato** che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei...

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione...

# Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

---

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

# Art. 45 – Primo Soccorso

---

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal **decreto ministeriale 15/07/03, n. 388** e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15/07/03, n. 388 e s.m.

# Art. 46 - Prevenzione incendi

---

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N) e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 \*\*.

(Ultima versione Gennaio 2023)

\*\* D.M. 1/9/2021; D.M. 2/9/2021; D.M. 3/9/2021.

# Decreto 15 Luglio 2003, n. 388

---

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale

Art. 1. - Classificazione delle aziende

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del dlgs 334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del dlgs 230/95, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal dlgs 624/96, lavori in sotterraneo di cui al DPR 320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

# Classificazione delle aziende – Primo soccorso aziendale

| Aziende o unità produttive (*)   | n° lavoratori |       |         |
|--|---------------|-------|---------|
|  | 1 - 2         | 3 - 5 | 6 o più |
| Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale a quattro | C             | B     | B       |
| Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro          | C             | B     | A       |

Il comunicato del Ministero del Welfare contenente gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa relativi alla media dell'ultimo triennio disponibile è stato pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 2004 per l'attuazione dell'art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) rettificato (G.U. n. 103 del 4 maggio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale.

| Codici di Tariffa Inail                | Inabilità Permanente |
|--|----------------------|
| 1100 Lavorazioni meccanico-agricole    | 10,84                |
| 1200 Mattazione e macellazione - Pesca | 6,41                 |
| 1400 Produzione di alimenti            | 3,57                 |
| 2100 Chimica, plastica e gomma         | 2,76                 |
| 2200 Carta e poligrafia                | 2,73                 |
| 2300 Pelli e cuoi                      | 2,97                 |
| 3100 Costruzioni edili                 | 8,60                 |
| 3200 Costruzioni idrauliche            | 9,12                 |
| 3300 Strade e ferrovie                 | 7,55                 |
| 3400 Linee e condotte urbane           | 9,67                 |
| 3500 Fondazioni speciali               | 12,39                |
| 3600 Impianti                          | 5,43                 |

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/indici-di-frequenza-inabilita-permanente.html>

# Art. 2 - Organizzazione di pronto soccorso

---

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) **cassetta di pronto soccorso**, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, **adeguatamente custodita** in un luogo **facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata**, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1,... e della quale sia **costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso** dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) **pacchetto di medicazione**, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, **adeguatamente custodito e facilmente individuabile**, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, ..., della quale sia **costantemente assicurata, ...**, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, ..., è tenuto a garantire il **raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria ...**

# Art. 3 - Requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso

---

## Art. 3 D.M. 388/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi ..., sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, ... Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3,...e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, ...
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

# Art. 4 - Attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso

---

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

# Alcuni esempi di dispositivi per l'emergenza



# Titolo IV – Allegato XV: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

---

## 2.1.2 - Contenuti minimi del PSC

2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

...

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

**Numero Unico di Emergenza  
(NUE)**  
**112**

# Allegato XV


## 2.2.3 - Contenuti minimi del PSC

---

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

...

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;



# Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

---

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizza apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

Cioè: designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

# Decreto Interministeriale 09/09/14

## Modelli Semplificati redazione di PSC

| ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI<br>(2.1.2 lett. h))*  |
|---|
| <b>Pronto soccorso:</b><br><input type="checkbox"/> a cura del committente:<br><input type="checkbox"/> gestione separata tra le imprese:<br><input type="checkbox"/> gestione comune tra le imprese:   |
| In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere:   |
| <b>Emergenze ed evacuazione :</b>   |
| <b>Numeri di telefono delle emergenze:</b><br>Pronto soccorso più vicino:<br>Vigili del fuoco:<br>...   |
| <i>Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).</i> |

# Allegato XV

## 4 – Stima dei Costi della Sicurezza

---

4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi ...per lo sfasamento spazio/tempo delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

### Allegato XV.1

1. Gli apprestamenti comprendono: ...; camere di medicazione; infermerie; ...

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

# Decreto Interministeriale 09/09/14

## Modelli Semplificati redazione di PSC

**STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**  
**(4.1)\***  
*Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC*

| n | Descrizione  | Calcolo analitico<br><i>(quantità x prezzo unitario x tempo di utilizzo)</i> | Totale |
|---|--|--|--------|
| 1 | APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC   |  |        |
| 2 | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI   |  |        |
| 3 | IMPIANTI DI TERRA  |  |        |
| 4 | IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE   |  |        |
| 5 | IMPIANTI ANTINCENDIO   |  |        |
| 6 | MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA   |  |        |
| 7 | PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA   |  |        |
| 8 | EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI        |  |        |
| 9 | MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA |  |        |

# Decreto Interministeriale 09/09/14

## Modelli Semplificati redazione di POS

| ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI<br>(3.2.1. lettera a) punto 3)*  |
|--|
| <p>Verificare i riferimenti contenuti nel PSC, se redatto, in merito a <b>Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso</b>:</p> <p><input type="checkbox"/> a cura del committente<br/> <input type="checkbox"/> gestione interna all'impresa<br/> <input type="checkbox"/> gestione tipo comune tra le imprese</p> <p>Se si è individuata la gestione interna all'impresa, indicare i lavoratori incaricati<br/>           Se si è individuata la gestione comune, inserire i dati dell'impresa, o delle imprese a cui fanno capo:</p> |

### LAVORATORI INCARICATI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (3.2.1. lettera a) punto 3 e lettera b)\*

| Nominativo | Tipo nomina  |
|------------|--|
|            | <input type="checkbox"/> Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio<br><input type="checkbox"/> Primo soccorso<br><b>Mansione specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza:</b> |
|            | <input type="checkbox"/> Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio<br><input type="checkbox"/> Primo soccorso<br><b>Mansione specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza:</b> |

# Esempi ed esercitazioni - 1

1. Cantiere di demolizione propedeutica alla costruzione di un capannone industriale della GDO.



Veduta dall'alto dell'area interessata

Sono presenti corsi d'acqua?

L'area di cantiere dista circa 20 m in linea d'aria dal torrente Polcevera ed è esclusa, come evidenziato dalla mappa, dalle fasce di inondabilità.

SI



Carta di pericolosità idraulica dell'area interessata

# Esempi ed esercitazioni - 2

## 2. Cantiere di opere di risanamento di facciata, copertura a tetto, isolamento termico («bonus 110%»)

| articolo                                     | descrizione   | unità<br>misura | quant.<br>pres.ta | STIMA ANALITICA ONERI SICUREZZA |                   |
|--|---|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|  |   |                 |                   | pr. unit.                       | imp. EURO         |
| 1  | Formazione di cantiere  |                 |                   |                                 |                   |
|  | Organizzazione intervento, inquinamento acustico, allestimenti ed alloggiamenti vari, progetto ponteggio, relazione scariche atmosferiche | corpo           | 1,00              | 5.000,00                        | 5.000,00          |
|  | Recinzione cantiere fisso/mobile  | corpo           | 1,00              | 400,00                          | 400,00            |
|  | Cartellonistica identificativa di cantiere edile  | corpo           | 1,00              | 400,00                          | 400,00            |
|  | Piano di lavoro per il cantiere   | corpo           | 1,00              | 800,00                          | 800,00            |
|  | Ponteggio al servizio dei prospetti di facciata   | misura          | 5000,00           | 15,60                           | 78.000,00         |
| 2  | Cartellonistica di cantiere anche per emergenza epidemiologica  | corpo           | 1,00              | 100,00                          | 100,00            |
| 3  | Segnali e cartellonistica stradale  | corpo           | 1,00              | 50,00                           | 50,00             |
| 4  | Impianto elettrico di cantiere completo di messa a terra e certificazione   | corpo           | 1,00              | 2.500,00                        | 2.500,00          |
| 5  | Impianto idrico di cantiere, incluso servizi per gli operai   | corpo           | 1,00              | 2.500,00                        | 2.500,00          |
| 6  | Presidio di pronto soccorso, misurazione temperatura  | corpo           | 1,00              | 200,00                          | 200,00            |
| 7  | Dotazione DPI per ogni singolo operaio edile  | u/g             | 1350,00           | 15,12                           | 20.412,00         |
| 8  | Dotazione DPI per ogni singolo operaio elettricista/idraulico   | u/g             | 50,00             | 15,12                           | 756,00            |
| 9  | Dotazione DPI per ogni singolo operaio ponteggiatore  | u/g             | 500,00            | 15,12                           | 7.560,00          |
| 10   | Pulizia giornaliera dei baraccamenti di cantiere e e sanificazione periodica  | corpo           | 1,00              | 1.500,00                        | 1.500,00          |
| <b>IMPORTO TOTALE IN EURO (al netto IVA)</b> |   |                 |                   |                                 | <b>120.178,00</b> |



Genova, 18 giugno 2021

Il Coordinatore per la Sicurezza

L' Impresa

# Esempi ed esercitazioni - 3

## 3. Cantiere di costruzione di nuovo capannone prefabbricato – opere di costruzione della copertura piana



Cantiere con gravi mancanze  
in materia di emergenza ed  
evacuazione (e non solo...)

# Esempi ed esercitazioni – 3 - segue

---



Allontanamento dalla copertura del lavoratore





**FOA.GE**  
FONDAZIONE ORDINE  
ARCHITETTI PPC DI GENOVA



**OA.GE**  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PPC DI GENOVA



**Asl3**  
Sistema Sanitario Regione Liguria

# *Grazie per l'attenzione*

---

APPROFONDIMENTI

INAIL, 2020 «RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE IN EDILIZIA –  
PREVENZIONE E PROCEDURE DI EMERGENZA»